



**Spettabile**

**AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA  
E IL GAS ED I SERVIZI IDRICI**

Piazza Cavour 5  
20121, MILANO

**DMEG Direzione Mercati**

[mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)

Milano, 10 febbraio 2015

**Oggetto: DCO 644/2014/R/EEL, rubricato: “*Completamento del quadro definitorio in materia di reti elettriche e regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di reti elettriche private (RIU e altre reti private) orientamenti finali*”.**

**Osservazioni assoRinnovabili.**

Spettabile Autorità,

facendo seguito alla raccolta di osservazioni da Voi indetta mediante il Documento di Consultazione in oggetto, inviamo di seguito alcune prime considerazioni assoRinnovabili.

La scrivente Associazione ritiene, in generale, eccessivamente articolata ed onerosa, sia per i gestori delle reti private che per i clienti ad esse connessi, la disciplina dei Sistemi di Distribuzione Chiusi proposta da codesta Autorità nel DCO n.644/2014.

In particolare, non appare condivisibile l'introduzione dell'obbligo di sub-concessione in capo ai gestori di tali reti (RIU e Altre reti private), con il conseguente assoggettamento all'obbligo di connessione di terzi. Tale previsione, a giudizio della Scrivente, non trova fondamento in alcuna norma puntuale a livello comunitario ovvero nazionale, e comporta notevoli incertezze nella disciplina dei rapporti tra i diversi soggetti coinvolti (produttori, gestori del SDC, imprese distributrici, clienti finali etc). A tal proposito si evidenzia come il DM 10 dicembre 2010 abbia chiarito che l'obbligo di connessione di terzi si applica esclusivamente alle reti di trasmissione e distribuzione di proprietà di soggetti concessionari. Si ritiene che i rapporti operativi nell'ambito delle RIU e delle Altre Reti private possano essere regolati tramite convenzioni tipo senza introdurre stravolgimenti del quadro normativo.

Inoltre, la regolazione che discende dal presupposto di equiparare la gestione delle reti private a quella delle reti pubbliche, potrebbe rivelarsi disottimizzante e/o difficilmente praticabile su sistemi di distribuzione di piccole dimensioni con particolare riferimento ai requisiti richiesti (ad esempio per la prestazione del



servizio di misura ed il rispetto degli standard indicati potrebbe comportare investimenti il cui costo ricadrebbe sui clienti delle reti private).

In relazione alle risposte dei singoli quesiti, si rimanda a quanto riportato nel documento allegato.

Ringraziando per l'opportunità offerta, assoRinnovabili sottolinea la propria piena disponibilità ad approfondire ogni tematica inerente la presente consultazione e, più in generale, gli aspetti d'interesse del settore delle fonti rinnovabili.

L'occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti.

Il Presidente assoRinnovabili

**Agostino Re Rebaudengo**

## Allegato

<i>S7. Quali altri criteri potrebbero essere adottati per individuare le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità? Perché?</i>
--

<i>S8. Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?</i>
---

Con riferimento ai suddetti quesiti, l'obbligo di messa a disposizione di una rete privata contrasta con le finalità specifiche – tipicamente di gestione di parchi o contesti industriali in un contesto operativo – che stanno alla base della creazione delle rete privata medesima.

Al fine di non confliggere con queste esigenze, tra le condizioni che possono far rientrare reti o linee private nel novero di quelle con obbligo di messa a disposizione ci dovrebbe essere, nell'ambito del punto a) dell'elenco di pag. 29 del documento di consultazione, anche quello della **numerosità degli utenti allacciati o potenziale numerosità degli stessi, anche accedenti al servizio pubblico**. In questo modo non è sufficiente che vi sia una rete allacciata a tensione superiore a 120 kV e già gestita dal distributore locale, ma si rende necessario altresì che la numerosità degli utenti allacciati sia tale da costituire un effettivo caso di rete pubblica ad uso privato (ad esempio con un numerosi soggetti superiori a 50 unità). Infine, tale disposizione non dovrebbe essere applicata alle RIU in quanto reti costituite (e classificate dall'AEEGSI) appositamente nell'ambito di contesti industriali gestiti e regolamentati in forma autonoma.

In sintesi:

**Quesito S7:** Contestualmente all'elenco di pag. 29 – lettera a) un criterio aggiuntivo sarebbe costituito dalla numerosità dei clienti allacciati, che deve essere superiore alle 50 unità, quale condizione per l'obbligo di messa a disposizione delle rete.

**Quesito S8:** In ogni caso alle sole RIU non si applica il dispositivo di cui all'obbligo di messa a disposizione della rete privata.

<i>S9. Quali criticità si rilevano in relazione all'introduzione delle predette definizioni?</i>
--

<i>S10. Si rilevano criticità o si ritiene necessario evidenziare ulteriori elementi in relazione alla distinzione fra utenti del SDC e utenti della rete pubblica connessi sulla rete privata di un SDC?</i>
---

In relazione ai suddetti aspetti generali, non vi sono indicazioni specifiche da presentare, rimandando ai successivi punti per analisi di dettaglio, in particolare sulle modalità di fruizione dei servizi di identificazione delle utenze connesse (rilascio POD, accesso Gaudi e procedure TICA) e dei servizi di misura.

*S11. Si ritiene opportuno confinare le RIU e gli altri SDC esistenti, secondo le modalità indicate, al fine di evitare che tali realtà diventino sempre più estese, sfruttando i benefici ad esse concesse dalla legge 99/09? Si ritiene di dover evidenziare altre o ulteriori condizioni? Perché?*

*S12. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all'individuazione di criteri per regolare lo sviluppo dei SDC?*

Il tema della definizione originaria delle RIU non può confliggere con una naturale evoluzione nell'ambito delle stesse: costituzione di nuove società nell'ambito degli spazi/particelle originariamente definite, fusioni di società o di particelle per estensione degli spazi, etc. sono attività che appartengono alla necessità di riorganizzazione o crescita aziendale, nonché di pianificazione, gestione ed ottimizzazione degli spazi comuni all'interno di una SDC e in particolare di una RIU.

Dal punto di vista della produzione, le nuove utenze che rispettino i requisiti di cui alla pag. 33-34, punti a), b), c) potrebbero rientrare nella SDC, anche solamente con il punto di connessione rientrante nel perimetro individuato dalla SDC stessa.

In sintesi:

**Quesito S11:** Si ritiene che non debbano essere escluse dal perimetro delle RIU, con l'applicazione dei conseguenti benefici tariffari, eventuali nuove utenze insediate anche dopo la data di entrata in vigore della Legge 99/09, sia derivanti da occupazione di siti appartenenti al piano particellare precedentemente individuato, sia derivanti da attività di frazionamenti o fusioni di particelle catastali o delle ragioni sociali.

**Quesito S12:** Non sono da escludersi, nell'ambito delle RIU, nuovi impianti che, pur rispettando i requisiti di cui alla pag. 33-34, punti a), b), c), sono per loro natura collocati esternamente al perimetro della RIU ma con punto di connessione interno al perimetro della RIU, avviati anche successivamente, per effetto di nuove realizzazioni o interventi di potenziamento, rifacimento, trasformazione, anche a seguito di attività di vendita, cessione di ramo d'azienda, fusione per incorporazione, affidamento in gestione a terzi.

*S13. Si ritiene che le modalità di censimento e di aggiornamento dei registri relativi ai diversi SDC siano state correttamente individuate? In caso contrario, perché?*

*S14. Si ritiene opportuno evidenziare ulteriori elementi necessari ai fini di un corretto censimento degli SDC e di un corretto aggiornamento dei relativi registri?*

*S15. Si ritiene opportuno inserire un termine temporale oltre il quale non sia più possibile richiedere l'iscrizione al registro delle RIU?*

Non si comprende l'utilità di introduzione di un termine temporale di classificazione delle RIU, mentre è accettabile l'attività di aggiornamento, tramite un registro. Se infatti non sono pregiudicati i diritti dei soggetti che possono beneficiare dello status di RIU, non si comprende quale utilità avrebbe l'introduzione di un limite temporale, se non quella di creare una discontinuità di trattamento, potenzialmente in grado di creare contenzioso.

**Quesito S15:** Per i motivi sopra enunciati **non si ritiene opportuno** inserire un termine temporale per l'iscrizione al registro delle RIU, mentre avrebbe senso disporre di un registro delle stesse RIU con aggiornamento periodico.

*S16. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative al gestore del SDC? Se sì, quali?*

In relazione ai suddetti aspetti generali, non vi sono indicazioni specifiche da presentare, rimandando ai successivi punti per analisi di dettaglio.

*S17. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di interconnessione e dei punti indiretti di interconnessione? Se sì, quali?*

*S18. Si rilevano criticità in relazione all'individuazione di codici identificativi specifici per i punti di connessione relativi ad utenze del SDC? Se sì, quali?*

*S19. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di connessione delle utenze del SDC? Se sì, quali?*

*S20. Quali ulteriori informazioni si ritiene debbano essere aggiunte in relazione all'anagrafica dei punti di interconnessione, dei punti indiretti di interconnessione e dei punti di connessione delle utenze del SDC?*

La misura proposta, con riferimento all'individuazione dei codici identificativi (POD) relativi ai punti di interconnessione e ai punti di immissione e prelievo, così come formulata, è potenzialmente in grado di costituire un doppio canale di trattamento tra: punti nella disponibilità del concessionario, punto nella disponibilità del gestore di SDC; si paventa cioè il rischio che possano esserci trattamenti differenti, laddove il POD rilasciato dal gestore della SDC debba essere impiegato per attività di altra natura (quali popolazione di piattaforma di collettamento dati per impianti di produzione, procedure di ottenimento/erogazione di incentivi, etc.).

**Quesito S18:** Le criticità potenzialmente potrebbero risiedere nella gestione dei POD rilasciati dai gestori di SDC, qualora detti codici vengano richiesti per attività diverse (accesso incentivi, popolazione di database, richiesta dati annuali di produzione, procedure di connessione, etc.) in capo a soggetti differenti. Deve perciò esistere un registro generale dei POD, cui i vari enti che ne fanno richiesta possono accedere, la cui gestione prescinde dal gestore della rete con obbligo di connessione di terzi, in maniera tale che vigano i principi di trasparenza e terzietà.

*S21. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di connessioni?*

Le attività citate al suddetto punto riguardano azioni complesse di interfaccia con altri soggetti, in particolare con il soggetto gestore della rete pubblica; a tal proposito le procedure previste dal TICA, in particolare per i passaggi necessari (popolamento Gaudi, etc.) devono prescindere da chi sia il soggetto

cui l'utente è collegato e perciò rendere la procedura accessibile da chiunque, evitando possibili "colli di bottiglia" come, per esempio, il rilascio di informazioni da parte dei soggetti gestori di reti di obbligo di connessione di terzi, quando la richiesta di connessione è avanzata da un soggetto che ha fatto richiesta di allacciamento ad un SDC.

**Quesito S21:** Analogamente a quanto osservato per il quesito 18, devono essere istituite procedure tali da garantire i principi di trasparenza e terzietà.

*S22. Quali altre considerazioni si potrebbero presentare ai fini della regolazione dell'attività di misura? Perché?*

Con riferimento all'accesso al servizio della misura – così come ad altri servizi – avrebbe senso che, solo qualora il gestore della SDC ne faccia richiesta al gestore della rete cui il SDC è connesso, il servizio relativamente all'energia immessa e prelevata nei punti di connessione all'interno della SDC possa essere svolto dal gestore della rete pubblica.

Inoltre il gestore della SDC deve poter aver accesso alle misure dei singoli punti, a decorrere dalla data successiva all'entrata in vigore della Legge 99/09, in quanto da quella data si fonda il diritto di utilizzo di questi dati.

**Quesito S22:** relativamente al servizio sopra richiamato, sarebbe da contemplare l'eventualità che il gestore della SDC, su base volontaria, si avvalga del gestore della rete pubblica cui è collegato per l'espletamento dei servizi connessi a questa attività, resi alle utenze connesse alla SDC.

*S23. In relazione alla prestazioni fatturate tra gestori degli SDC e gestori concessionari si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17 e 18? Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?*

*S24. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di erogazione del servizio di trasmissione e di distribuzione? Perché?*

*S25. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di esazione degli oneri generali di sistema? Perché?*

**Quesiti S22 / S24 / S25:** in maniera analoga a quanto formulato a proposito del quesito S22, relativamente ai servizi sopra richiamati, sarebbe da contemplare l'eventualità che il gestore della SDC, su base volontaria, si avvalga del gestore della rete pubblica cui è collegato per l'espletamento dei servizi connessi alle suddette attività, resi alle utenze connesse alla SDC.

*S32. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?*

Nel caso degli SDC annoverati nell'elenco delle RIU per i quali gli oneri di sistema sono stati storicamente applicati, si ritiene che l'attività di liquidazione dei corrispettivi debba avvenire non già tra il distributore concessionario e i singoli utenti, bensì tra il primo e il gestore della RIU: ciò perché la stessa RIU è stata creata, organizzata e gestita anche in funzione di assetti gestionali che già tengono in conto dell'impiego di tale gettito (ad esempio per attività manutentive, gestionali, etc.).

Il diritto della gestione di detti oneri è maturato sin dalla data di entrata in vigore della Legge 99/09 e pertanto il principio di ripartizione delle componenti, di cui ai punti 1), 2), 3) 4) introdotto a pag. 52 del DCO presente deve essere attuato semmai dal gestore della RIU.

**Quesito S32:** la liquidazione degli oneri riguardanti i servizi di trasporto, ivi incluse le componenti A e UC e MCT, per gli anni pregressi e fino al 31 dicembre 2015 deve avvenire a favore del gestore della RIU e non già direttamente a favore degli utenti della RIU; in questo modo il gestore della RIU sarebbe in grado di dare seguito alle attività di gestione e manutenzione della RIU, nell'ambito degli accordi specifici che regolamentano le attività della RIU dal suo insediamento, e comunque a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 99/09.